



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;



**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo i quali l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare

**VISTA** la nota del 4 agosto 2021 (acquisita al prot. MiSE n. 24545 del 4.08.2021) con cui la Società WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS – Energy Storage System) nel Comune di Deliceto (FG) in località Masseria d'Amendola, di potenza pari a 90 MW, da collegare AT alla SE Terna di Deliceto, per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale e contestualmente ha comunicato il valore complessivo delle attività da eseguire e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**CONSIDERATO** che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;



**CONSIDERATO** che secondo il progetto presentato con l'istanza del 4 agosto 2021 (prot. MiSE n. 24545), l'impianto occuperà un'area di circa 13.898 metri quadrati, ubicata a circa 8,0 km ad Ovest dell'abitato di Ascoli Satriano (FG), a circa 7,0 km ad Est dell'abitato di Deliceto (FG) e a circa 11,0 km a Nord dell'abitato di Candela (FG), in cui si prevede l'installazione di:

- N. 72 container di energia (Battery Container) da 12,20 x 2,5 x 2,90 m (L x p x H);
- N. 18 container contenenti il sistema di conversione dell'energia da c.c. a c.a. e 2 Inverter da 2,5 MVA aventi dimensioni pari a 9,15 x 2,5 x 2,90 m (L x p x H);
- N. 36 trasformatori MT/BT da 2,5 MVA ciascuno, 2 per ogni PCS;
- N. 2 cabine di Raccolta dell'energia accumulata nelle batterie, aventi dimensioni: CdR 1 - 20 x 2,5 x 2,90 m (L x p x H); CdR 2 - 15 x 2,5 x 2,90 m (L x p x H);

**CONSIDERATO** che, secondo il progetto presentato, il sistema di accumulo elettrochimico sarà collegato alla rete nazionale attraverso immissione/ prelievo dell'energia, dalla sezione 150 kV della Stazione Elettrica TERNA 380/150 kV "Deliceto".

**VISTA** la nota prot. n. 27280 del 10 settembre 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. alla realizzazione di un Impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS – Energy Storage System) nel Comune di Deliceto (FG), di potenza pari a 90 MW, da collegare alla stazione di rete a 380/150 kV "Deliceto" di proprietà Terna S.p.A., mediante uno stallo condiviso a 150 kV con altri produttori di energia elettrica;
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV V|14/09/2021|0030456-P con cui il Servizio V della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha comunicato che [...] "*non si rinvengono competenze di questa Direzione generale ABAP nel procedimento di Autorizzazione Unica, avviato da codesto Ministero*" [...] e che l'Ufficio competente ad esprimere il parere è la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Andria-Trani e Foggia;
- nota prot. 0091799|20/09/2021|ASL\_FG|N\_138|P con cui l'Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia della Regione Puglia ha chiesto al proponente l'integrazione di documentazione ai fini del prosieguo dell'istruttoria;
- nota prot. AOO\_108/Prot28/09/2021-0016562 con cui il Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria della Regione Puglia ha comunicato che [...] "*nel Comune di Deliceto non ci sono aree del Demanio Armentizio*" [...] e [...] "*che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente non è competente al rilascio di*



*alcuna autorizzazione o nulla osta, stante la mancanza di interferenza con aree del Demanio Armentizio”;*

- nota prot. r\_puglia/AOO\_079-29/09/2021/11583 con cui il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia ha comunicato la propria competenza al rilascio dell’attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, previa apposita richiesta comprensiva della puntuale specificazione dei dati catastali di tutti i terreni interessati dagli interventi proposti e opere connesse e ha fornito altresì specifiche indicazioni al riguardo;
- nota prot. M\_D MARSUD0032603 del 4.10.2021 con cui l’Ufficio Infrastrutture e Demanio –Sezione Demanio del Comando Marittimo Sud –Taranto della Marina Militare non ha rilevato motivi ostativi alla realizzazione del progetto;
- nota prot. 42103/RU dell’11.11.2021 con cui l’Ufficio Accise sul gas naturale, sull’energia elettrica e tassazione a fini ambientali della Direzione Accise –Energie e Alcoli dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune condizioni;
- nota prot. n. 20018 del 19.11.2021 con cui l’Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Vigili del fuoco di Foggia –Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile ha comunicato [...] *“che si sono riscontrati i seguenti motivi ostativi all’espressione di parere favorevole”*[...] e ha contestualmente chiesto al proponente di [...] *“presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, al fine di superare tali motivi ostativi”*[...];
- nota prot. n. 20289 del 25.11.2021 con cui il proponente ha fornito riscontro a quanto richiesto dal Comando dei Vigili del fuoco di Foggia con nota prot. n. 20018 del 19.11.2021, ha chiesto al Comando stesso di formulare con maggiore chiarezza quanto esplicitato al punto P1) della medesima nota prot. n. 20289 del 25.11.2021 ed ha altresì comunicato di provvedere all’inoltro di quanto richiesto entro la data del 29.11.2021;
- nota prot. 20333 del 25.11.2021 con cui l’Ufficio Prevenzione incendi –Comando Vigili del fuoco di Foggia – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile del Ministero dell’Interno ha fornito riscontro a quanto richiesto dal proponente con nota prot. 20289 del 25.11.2021;
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 35322 del 25.11.2021 con cui il proponente ha fornito riscontro a quanto richiesto dalla ASL della Provincia di Foggia della Regione Puglia con nota prot. 0091799|20/09/2021|ASL\_FG|N\_138|P;
- nota prot. n. 0118734|25/11/2021|ASL\_FG|N\_138|P (prot. MiSE n. 35541) con cui il Dipartimento di prevenzione S.I.S.P. –Area Sud –Distretto di Troia –Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia della Regione Puglia ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune condizioni;
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 35321 del 25.11.2021 con cui il proponente ha dato riscontro alla Regione Puglia di quanto richiesto con nota del Servizio Autorità idraulica della Regione Puglia medesima prot. n. AOO\_064/PROT 07/10/2021 –0014868;
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 35798 del 29.11.2021 con cui il proponente ha dato riscontro a quanto richiesto dal Comando dei Vigili del fuoco di Foggia con le citate note prot. n 20018 del 19.11.2021 e prot.n. 20333 del 25.11.2021;



**CONSIDERATO** che il Proponente ha ottenuto la STMG (soluzione tecnica minima generale) da Terna S.p.A., la quale prevede il collegamento dell'impianto alla stazione elettrica Terna di Deliceto tramite stallo condiviso con altri utenti, ed ha provveduto ad accettarla in data 15 dicembre 2020.

**VISTA** la nota prot. n 414 del 10 gennaio 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Puglia, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

**VISTA** la nota prot. n. 643 dell'11.1.2022 con cui il Comando Scuole dell'A.M. / 3<sup>a</sup> Regione Territoriale Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio - Sezione Servitù e Limitazioni ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto;

**VISTA** nota prot. n. 15614 del 19.5.2022 con cui il Comando Militare Esercito Puglia – SM - Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari ha espresso parere favorevole per l'esecuzione dell'opera;

**VISTA** la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Puglia n. 539 del 20 aprile 2022, acquisita al protocollo interno n. 15532 del 19 maggio 2022, con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato dal rispetto da parte del Proponente delle risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari, nonché delle prescrizioni indicate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione della Regione Puglia rese con parere prot.n. 2231 del 10 marzo 2022;

**VISTA** la nota del 19 maggio 2022 (prot. MiSE n.15614) con cui il Comando Militare esercito Puglia ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto e ha contestualmente trasmesso una serie di raccomandazioni relative al rischio di ritrovamento di ordigni bellici nonché alle modalità per lo svolgimento dell'attività di bonifica preventiva;

**VISTA** la nota del 13 giugno 2022 (prot. MiSE n. 18461) con cui la società proponente Società WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola anti-pantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "*[...] di conoscere il divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale*



*presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.”;*

**VISTA** la PEC acquisita al prot. MiSE n. 20005 del 24 giugno 2022 con cui il Proponente ha trasmesso la nota n. 9641 di pari data con cui il Comando dei Vigili del fuoco di Foggia ha trasmesso il proprio parere definitivo favorevole alla realizzazione del progetto antincendio, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 21 gennaio 2021, la Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica ha provveduto ad inserire nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### **Autorizzazione**

1. La Società WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. avente sede in Milano (MI), 20123, Via Meravigli, n. 3 codice fiscale 10692360968, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla realizzazione di un Impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS – Energy Storage System) nel Comune di Deliceto (FG), di potenza pari a 90 MW, da collegare alla stazione di rete a 380/150 kV “Deliceto” di



proprietà Terna S.p.A., mediante uno stallo condiviso a 150 kV con altri produttori di energia elettrica, come specificato ed in conformità al progetto presentato nell'istanza del 4 agosto 2021 (acquisita al prot. MiSE n. 24545 del 4.08.2021) e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.

## **Art. 2**

### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. con l'istanza del 4 agosto 2021 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Puglia, al Comune di Deliceto nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva alla messa in esercizio del sistema di accumulo, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

## **Art. 3**

### **Programma dei lavori**

1. La WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Puglia nonché al Comune di Deliceto, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale



ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.

4. La WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 10 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui ai comma 4, la WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica.

#### **Art. 4** **Prescrizioni**

1. La WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Puglia e al Comune di Deliceto un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La WHYSOL-E SVILUPPO S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:





**a) Prescrizioni della Regione Puglia** (parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica - richiamato nella DGR 539 del 2022 di Intesa Regionale):

- a) sia posta particolare attenzione all'organizzazione del cantiere, evitando impatti sulle aree esterne a quelle di intervento durante le fasi di realizzazione delle opere, anche con riferimento agli eventuali elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario;
- b) sia previsto, ove possibile, l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;
- c) siano rimosse le opere provvisorie e siano realizzati tutti gli interventi di ripristino necessari per riportare le aree interessate alle condizioni ambientali precedenti la realizzazione dell'opera;
- d) le previste opere di mitigazione da realizzare tramite la piantumazione di fasce arbustive siano realizzate a ridosso del lato esterno della recinzione, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico delle opere;

**b) Prescrizioni del Comando provinciale dei VVFF di Foggia:**

- a) Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.
- b) Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

**c) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:**

- a) siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- b) siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se siano sottese a distinta fornitura siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
- c) sia prevista l'installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
- d) siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie.

**Art. 5**  
**Pubblicazione e ricorsi**



1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.mite.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott.ssa Marilena Barbaro)**